



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

MAGGIO 2024



# **Settore Civile**

**(a cura di Giovanni Fanticini)**

## **RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12563 dell'8 maggio 2024, Presidente U.C.L.G. Scotti, Relatore G. Iofrida*

**MARCHI E BREVETTI. Registrazione europea di denominazione di origine protetta “Salaparuta” - Precedente marchio contenente la medesima menzione geografica - Disciplina regolamentare applicabile - Principio di certezza - Principio generale di non decettività dei segni distintivi - Questione pregiudiziale interpretativa.**

La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di accertamento della nullità della registrazione europea della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795», nonché di accertamento di atti di concorrenza sleale e risarcimento dei danni conseguenti, ha sollevato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, questione pregiudiziale interpretativa, chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. CE n. 1234 del 2007, poi sostituito dal Reg. CE n. 1308 del 2013, quali, in particolare, la DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, siano soggette - quanto all'impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione - all'art. 43, comma 2, del Reg. CE n. 479 del 2008, *recte* 118 *duodecies* del Reg. CE n. 1234 del 2007 (poi art. 101, comma 2, del Reg. CE n. 1318 del 2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, “a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale”, oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, *Bavaria*), secondo cui una situazione di fatto va di regola valutata, purché non sia espressamente disposto il contrario, alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493 del 1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione “F” dell'allegato VII di detto Regolamento;

2) nel caso in cui si affermi l'applicazione alla fattispecie oggetto di giudizio del Reg. CE n. 1493 del 1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all'Allegato “F” di quest'ultimo, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d'origine o indicazioni geografiche protette

di carattere vinicolo, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un'ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l'indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi.

\*\*\*\*\*

## QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15025 del 29 maggio 2024, Presidente A. Manna, Relatore F. Panariello*

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15030 del 29 maggio 2024, Presidente A. Manna, Relatore E. Boghetich*

**LAVORO SUBORDINATO. LICENZIAMENTI. Divieto temporaneo di licenziamento individuale “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604” ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e di licenziamento collettivo con “avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223” ex art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020 - Ambito applicativo - Licenziamento del dirigente - Esclusione.**

La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione all’art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020, nella parte in cui dispongono, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “blocco” dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, senza includere nel divieto di recesso il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive («... *La conseguenza di ciò è immediatamente apprezzabile rispetto al c.d. blocco dei licenziamenti collettivi disposto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 104 cit. (e già prima dall’art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020): esso riguarda certamente anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la legge n. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell’emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate (o sospese se già iniziate ad una certa data). Ne consegue che sul piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e di quelli collettivi, il difetto di simmetria che sussiste per i dirigenti (ai quali non si applica la prima, mentre si applica in parte la seconda) si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei licenziamenti: tale blocco è applicabile solo se si tratta di licenziamento collettivo, mentre resta escluso se si tratta di licenziamento individuale per ragioni oggettive. ...»).*

\*\*\*\*\*

## **TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024, Presidente A. Manna, Relatore F. Amendola*

**PROCESSO DEL LAVORO. Udienza di discussione - Trattazione scritta introdotta dall'art. 127-ter c.p.c. - Sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni - Compatibilità con il rito del lavoro.**

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza (anche per la sua potenziale incidenza su altri procedimenti, come le controversie in materia locatizia e quelle in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nonché sulla disciplina dettata dall'art. 281-*sexies* c.p.c.): se sia compatibile con le norme che disciplinano il rito del lavoro la particolare forma di trattazione dell'udienza introdotta con la cd. "Riforma Cartabia" e, precisamente, con l'inserimento nell'ambito delle disposizioni generali del codice di procedura civile dell'art. 127-ter, il quale prevede che l'udienza, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12239 del 6 maggio 2024, Presidente F.A. Genovese, Relatore L. Tricomi*

**DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa - Attribuzione della qualità di imputato in luogo di indagato - Qualificazione del fatto come reato consumato in luogo di tentato - Contenuto diffamatorio - Scriminante relativa all'esercizio del diritto di cronaca - Delimitazione.**

La Sezione Prima civile, in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile e penale - concernente il rilievo da assegnare, ai fini della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, alla circostanza

che al soggetto che si assume leso dall'articolo di stampa sia stata attribuita, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 13229 del 14 maggio 2024, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro*

**PREVIDENZA. PRESCRIZIONE E DECADENZA. Rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione in danno del lavoratore - Decorrenza - Individuazione.**

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza:

se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, il *dies a quo* della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o, invece, in quella in cui matura il danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell'omissione contributiva.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA**

*Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 11704 del 30 aprile 2024, 11840 del 2 maggio 2024 e 12034 del 3 maggio 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore E. Reggiani*

**IMMIGRAZIONE. Convalida del trattenimento - Condizioni di legittimità del provvedimento espulsivo - Elementi risultanti dal fascicolo o emersi nel contraddittorio ma non invocati dall'interessato - Valutazione d'ufficio - Possibilità.**

In tema di procedimento per la convalida del decreto di trattenimento del cittadino straniero, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se il rispetto delle condizioni di legalità, in base al diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo debba indurre l'autorità giudiziaria a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità del provvedimento espulsivo, sebbene non invocata dall'interessato.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12775 del 10 maggio 2024, Presidente L. Abete, Relatore R. Amatore*

**PROCEDURE CONCURSUALI. Procedimento prefallimentare - Natura - Compatibilità con l'art. 182 c.p.c. - Scansione temporale per il rilievo e la sanatoria dei vizi processuali ivi previsti.**

In un procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, ritenuta di rilievo nomofilattico, concernente la natura del procedimento prefallimentare e la sua compatibilità con l'art. 182 c.p.c., con particolare riguardo alla scansione temporale per il rilievo e la sanatoria dei vizi processuali ivi previsti.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 13613 del 16 maggio 2024, Presidente M. Di Marzio, Relatore P. Fraulini*

**CONTRIBUTI AMBIENTALI. Pagamento contributi ambientali prodotti in polietilene - Legittimazione attiva - Art. 3, comma 11, n. 8, del d.lgs. n. 116 del 2020 - Applicabilità anche ai giudizi in corso.**

In un procedimento intrapreso dal CONAI per ottenere il pagamento di contributi ambientali relativi ai prodotti in polietilene, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità e la particolare rilevanza della questione, concernente l'applicabilità quale *ius superveniens* dell'art. 3, comma 11, n. 8, del d.lgs. n. 116 del 2020, nella parte in cui modifica l'art. 237 del Codice dell'ambiente, ai giudizi in corso. La S.C. ha rilevato altresì l'importanza economica della questione, dalla cui interpretazione potrebbe discendere che il contributo già versato ad un sistema collettivo esclude l'obbligo di versare un ulteriore contributo, per i medesimi beni e materie prime, secondo quanto previsto nella parte quarta del Codice dell'ambiente.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 13943 del 20 maggio 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino*

**IMMIGRAZIONE. Trattenimento del cittadino straniero - Richiesta di proroga presso il centro di permanenza - Autorizzazione - Presupposti.**

In tema di convalida del trattenimento del cittadino straniero, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14358 del 22 maggio 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore A. Pazzi*

**FAMIGLIA. Separazione giudiziale tra coniugi - Matrimonio valido - Assenza di comunione materiale e spirituale - Conseguenze - Diritto all'assegno di mantenimento.**

In tema di separazione tra coniugi, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se, a seguito della separazione giudiziale, sussista o meno il diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio (pur valido, con la conseguente assunzione degli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, c.c.), alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14539 del 24 maggio 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore A. Fidanzia*

**APPALTO PUBBLICO. Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore - Rinuncia - Revoca della rinuncia - Ammissibilità.**

In tema di appalto pubblico, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se sia ammissibile revocare la rinuncia ad una riserva apposta dall'appaltatore.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14903 del 28 maggio 2024, Presidente M. Ferro, Relatore R. Amatore*

**FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo - Finanziamenti postergati - Compensazione - Ammissibilità - Questione.**

In tema di opposizione allo stato passivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione inerente ai rapporti tra le disposizioni contenute nell'art. 2467 c.c. e quelle contenute nell'art. 56 l.fall. e, in particolare, se possano essere portati in compensazione crediti per il rimborso di finanziamenti oggetto di postergazione.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14966 del 28 maggio 2024, Presidente C. Parise, Relatore A. Fidanzia*

**FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo - Procedimento di prevenzione ex artt. 54 e 61, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Procedure concorsuali - Rapporti - Questione.**

In tema di opposizione allo stato passivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa ai rapporti tra il procedimento di prevenzione (amministrazione giudiziaria) ex artt. 54 e 61, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 ed una procedura concorsuale, quale quella di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento alla sorte ed al rango dei crediti maturati nell'una al cospetto dell'altra.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 11892 del 3 maggio 2024, Presidente M. Falaschi, Relatore P. Papa*

**EQUA RIPARAZIONE. Credito di lavoro ammesso al passivo fallimentare - Pagamento parziale da parte del Fondo di garanzia INPS - Applicazione del correttivo dell'indennizzo ex art. 2 *bis*, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Valore della domanda.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la non uniformità, nella giurisprudenza della Corte, delle decisioni sulla questione relativa al valore della domanda, ai fini dell'applicazione del correttivo dell'indennizzo ex art. 2 *bis*, comma 3, l. n. 89 del 2001, in ipotesi di credito del lavoratore ammesso al passivo con parziale pagamento da parte del Fondo di garanzia INPS.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 12348 del 7 maggio 2024, Presidente M. Falaschi, Relatore L. Cavallino*

**MEDIAZIONE. Prelazione ex artt. 8 l. n. 590 del 1965 e 7 l. n. 871 del 1971 - Esercizio del relativo diritto - Spettanza della provvigione al mediatore.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità e rilevanza della questione - non ancora specificamente affrontata dalla Corte - relativa alla spettanza, al mediatore, della provvigione in caso di esercizio del diritto di prelazione ex artt. 8 l. n. 590 del 1965 e 7 l. n. 871 del 1971, rinvenendosi, al riguardo, solo due precedenti non completamente aderenti: Sez. 3, n. 1092/1979, Cruciani, Rv. 397292-01, con riguardo al diritto di riscatto del coltivatore affittuario, e Sez. 2, n. 19226/2016, Cosentino, Rv. 641339-01, in tema di prelazione su immobili locati a uso diverso da quello abitativo.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 13256 del 14 maggio 2024, Presidente R. Di Virgilio, Relatore C. Besso Marcheis*

**IMPUGNAZIONI CIVILI. Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-*bis* c.p.c. - Presupposti - Possibilità di formulazione nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità riguardi il solo ricorso principale - Inammissibilità del ricorso - Presupposti.**

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità di formulare una proposta anticipata di definizione del giudizio di cassazione qualora la declaratoria di inammissibilità riguardi il solo ricorso principale e quello incidentale sia tardivo e, quindi, soggetto alla regola del secondo comma dell'art. 334 c.p.c.

Con la medesima ordinanza è stata rilevata l'ulteriore questione, di particolare rilevanza, attinente alla estensione della categoria dell'inammissibilità del ricorso all'ipotesi in cui i motivi siano inammissibili perché il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa (art. 360-*bis* n. 1 c.p.c.) ovvero il motivo richieda un'indagine di fatto preclusa alla Corte di cassazione, ma il ricorso sia di per sé ammissibile.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA**

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11828 del 2 maggio 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore C.C. Rossello*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Contratti della P.A. per forniture di beni e servizi - Ammissibilità di rinnovo espresso - Divieto di rinnovo ex art. 23 della l. n. 62 del 2005 - Limiti.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità di rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, a determinate condizioni, stante il divieto dell'art. 23 della l. n. 62 del 2005, anche con riferimento alle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11830 del 2 maggio 2024, Presidente F.M. Cirillo, Relatore M. Gorgoni*

**CONTRATTI DI BORSA. Attività di intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Successivo contratto relativo all'ordine di esecuzione - Forma scritta - Eventuale declaratoria di nullità - Conseguenze.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative ai requisiti di forma, ex art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, del contratto quadro e del contratto in esecuzione del successivo ordine di investimento, con particolare riferimento alle conseguenze dell'eventuale declaratoria di nullità (in ordine alla domanda di restituzione e di risarcimento dei danni).

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 12766 del 9 maggio 2024, Presidente A. Scrima, Relatore E. Iannello*

**COMUNIONE E CONDOMINIO. Locali per la portineria ed alloggio del portiere - Vincolo obbligatorio *propter rem* - Configurabilità - Trasmissibilità ai successivi acquirenti.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la peculiarità della fattispecie (acquisto a seguito di aggiudicazione all'incanto, dell'immobile sito nell'edificio condominiale e adibito a casa del portiere in virtù di

locazione concessa dall'originario proprietario costruttore di cui si faceva menzione nel regolamento di condominio) e la particolare rilevanza nomofilattica, della questione di diritto relativa alla configurabilità di un vincolo di destinazione perpetuo ad alloggio del portiere quale obbligazione *propter rem* fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi acquirenti anche in mancanza di trascrizione.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 15235 del 30 maggio 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore C. Valle*

**IMPUGNAZIONI CIVILI - POTERI DEL COLLEGIO. Qualificazione giuridica della domanda diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità - Limiti.**

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità, per il giudice d'appello, di accogliere la domanda in base alla norma sulla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., sebbene la parte, in primo grado, si fosse limitata a prospettare di aver agito ai sensi dell'art. 2050 c.c.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 15360 del 31 maggio 2024, Presidente A. Scrima, Relatore P. Spaziani*

**ASSICURAZIONE - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA. Polizza assicurativa ex art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Qualificazione come assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta o come assicurazione della responsabilità civile.**

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se la polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 integri una figura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, inquadrabile nello schema dell'art. 1891 c.c., oppure una figura di assicurazione della responsabilità civile.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 15361 del 31 maggio 2024, Presidente A. Scrima, Relatore R. Simone*

**PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE. Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti anche tramite rappresentante sostanziale - Procura - Caratteristiche - Condizione di procedibilità.**

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle caratteristiche della procura, rilasciata dalla parte che non partecipa personalmente al procedimento di mediazione, per poter essere ritenuta idonea a produrre effetti sostanziali, secondo i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 8743 del 2019.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA**

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12187 del 6 maggio 2024, Presidente R. Crucitti, Relatore M.M. Fracanzani*

**REDDITI DIVERSI. Tassazione plusvalenza per cessione bene immobile pervenuto per successione ereditaria e altro titolo - Calcolo del quinquennio - Decorrenza rispetto al diverso titolo di acquisto, proprietà e usufrutto.**

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza - per la sua particolare rilevanza in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali e per la novità della fattispecie - la questione concernente la ripresa a tassazione della plusvalenza immobiliare generata dalla cessione di un fabbricato - pervenuto alle cedenti sulla base di due titoli diversi, per successione ereditaria e per il riscatto di un diritto di usufrutto sullo stesso bene, acquistato ad un prezzo pari al 25% del suo valore, poi consolidatosi - rispetto alla quale l'Ufficio, all'atto della successiva alienazione, avvenuta entro i cinque anni successivi al predetto consolidamento del diritto, accertava l'incremento di valore dalla sola data di acquisto dell'usufrutto e non da quella della piena proprietà, modificando l'aliquota applicabile in ragione dell'età delle venditrici rispetto alla durata dell'usufrutto, non rispettando così la *ratio legis*, cioè tassare l'aumento tra valore di acquisto e vendita nella stessa percentuale.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12693 del 9 maggio 2024, Presidente M. Cataldi, Relatore R. Angarano*

**RIMBORSO IRPEF ED ILOR. Soggetti coinvolti nel sisma in Sicilia del 1990 - Rimborso d'imposta prevista dall'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Onere della prova dell'avvenuto pagamento di imposte.**

In tema di rimborso Irpef ed Ilor in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'onere della prova a carico dell'Ufficio ovvero del contribuente, relativamente all'avvenuto pagamento delle imposte, di cui si chiede il rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12911 del 10 maggio 2024, Presidente M. Balsamo, Relatore F. Picardi*

**TRIBUTI. IMU. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.**

In tema di agevolazione IMU, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la quale non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, essa è di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica, per cui occorre accertare se sussista l'esigenza di un coordinamento della riscossione di i.c.i. ed i.mu. con la procedura dell'amministrazione straordinaria, nel caso in cui l'azienda sia stata posta in liquidazione.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13234 del 14 maggio 2024, Presidente F. Federici, Relatore F. D'Aquino*

**SOCIETÀ. Trasferimento società all'estero - Continuità giuridica - Responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014.**

In tema di trasferimento di società all'estero, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla estinzione della società trasferita all'estero ed alla continuità giuridica tra la società cancellata dal Registro delle Imprese nazionale e la società risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese estero, con l'accertamento della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, per il mancato pagamento delle imposte dovute.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 14682 del 27 maggio 2024, Presidente M. Cataldi, Relatore M.L. De Rosa*

**TRIBUTI. Avviso di accertamento nei confronti della società e dei soci - Legittimazione ad impugnare dei soci - Utili della società - Automatica attribuzione ai soci - Condizioni.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel ricorso per cassazione, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione dei soci, a cui veniva notificato l'avviso impugnato, nonché l'automatica attribuzione di utili a soci di una società con personalità giuridica, peraltro fallita, in difetto di istruzione probatoria e acquisizione documentale nei confronti degli stessi da parte dell'ufficio, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 53 (divieto di duplicazione d'imposta) e 111 Cost., per mezzo del quale entrano nel nostro ordinamento i principi di cui agli artt. 6 CEDU del 4 novembre 1950 (diritto di difesa), 16 - 17 (diritti di proprietà e impresa) e 47 - 48 (rispettivamente, equo processo e diritto di difesa) Carta dei diritti fondamentali Ue del 18 dicembre 2000 e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE del 13 dicembre 2007, in relazione agli artt. 12 (principio di non discriminazione), 43 ss. (libertà di stabilimento), 49 ss. (libertà di prestazione dei servizi) TFUE.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 14738 del 27 maggio 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore Roberta Crucitti*

**PROCEDIMENTO CIVILE. Principio del *tempus regit actum* - Rinvio c.d. restitutorio - Giudizio di rinvio introdotto dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - Appello - Notificazione eseguita nel termine annuale - Tardività.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della seguente questione: se il principio del *tempus regit actum* trova applicazione anche nel caso del c.d. rinvio restitutorio da parte della Corte di cassazione e, in particolare, se, in caso di giudizio di rinvio in primo grado introdotto dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'appello va proposto nel termine semestrale, ancorché l'originario giudizio sia stato instaurato in epoca antecedente alla legge predetta.

\*\*\*\*\*

# Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

## QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Prima, udienza del 10/04/2024 (dep. 30/05/2024), ord. n. 21614, Pres. V. Di Nicola, Rel. V. Siani.*

**MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ripristino con sentenza di appello di misura cautelare personale che abbia perso efficacia per effetto del proscioglimento in primo grado - Mezzo di impugnazione - Riesame - Appello - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

“se l'imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado - debba impugnare con l'istanza di riesame ovvero l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello”.

\*\*\*\*\*